

STATUTO

LA QUERCIA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA VICO IV S, LUCIA
44

Numero REA: CS - 212158

Codice fiscale: 03117260780

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

N. 37123 della Raccolta

"STATUTO"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa sociale di tipo B, denominata: "LA QUERCIA Cooperativa Sociale".

ART. 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Cosenza (CS).

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II - MODELLO SOCIETARIO - PREVALENZA - SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5 - PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6 - SCOPO E OGGETTO

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e

	persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1 l.381/91 lettera b). La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi. La cooperativa opera nei seguenti settori : - servizi ecologici, di tutela ambientale e di bonifica di aree, parchi e giardini pubblici e/o privati; - servizi domestici e familiari in genere attraverso la opportuna organizzazione del lavoro dei propri soci; - raccolta di dati concernenti inchieste statistiche di pubblico interesse relativi al campo urbanistico, economico, anagrafico, sanitario e sociale in genere dei cittadini italiani e stranieri; - appalti e convenzioni di lavori edili in genere, con particolare riferimento a tutto quanto concerne l'abbattimento di barriere architettoniche; - gestione di progetti integrati nel settore agricolo, foreste, caccia e pesca, turismo, agriturismo, tempo libero, artigianato, beni ambientali e culturali, compresa la manutenzione delle opere infrastrutturali; - Autotrasporti per conto di terzi, noleggio automezzi con o senza conducente, trasporti di merci su strada, movimento merci, magazzini di custodia e deposito conto terzi, gestione di centri di movimentazione merci, gestione di parcheggi e autorimesse, attività connesse al trasporti in genere, spedizionieri e agenzia di operazioni doganali, intermediari dei trasporti, corrieri, vetturini, tassisti, servizi di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi; - trasporto, trasloco e facchinaggio in genere per conto di committenti pubblici e/o privati; - attività preliminari e complementari al facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, compreso rifacimento e preparazione pancali; attività di trasloco; smontaggio e rimontaggio di impianti civili e industriali, compreso prefabbricati; gestione di magazzini di ogni tipo, di deposito e custodia merci, di imballaggi, confezionamenti, etichettature, trasporti e distribuzione; - Gestione in proprio e per conto terzi di locali notturni, sale da ballo, discoteche, ritrovi, bar, pub, ristoranti, alberghi, agriturismo, aziende agricole, pizzerie, tavole calde, punti di ristoro e mense. L'attività di catering attrattivi per eventi; la somministrazione e vendita di alimenti e bevande di qualsiasi genere al dettaglio attraverso la gestione di pubblici esercizi. Servizio di mense aziendali interne con la

	preparazione degli alimenti da somministrare, sia nei locali
	aziendali che in laboratori predisposti allo scopo e relativo trasporto; la produzione di gastronomia in genere; la gestione di esercizi pubblici, laboratori di gelateria, pasticceria ecc. e relativi annessi servizi. Somministrare al pubblico alimenti freschi e conservati e bevande ad alta e bassa gradazione alcolica. Servizi di cucina e refettorio compreso distribuzione pasti nonchè lavanderia e stireria, presso case di riposo, plessi scolastici, aziendali, turistici e di ogni altro genere.
	- Servizi di pulizia, di custodia e piccola manutenzione di strutture, edifici e immobili pubblici e/o privati; - Attività di pulizie, sia generali che speciali, di magazzini e piazzali, locali in genere, compreso rifacimento letti, vetrate, mezzi di trasporti di qualunque tipo e genere, compreso autolavaggio, strade fognature e tubazioni, impianti, macchinari e attrezzature. Offrire servizi di netturbini, spazzacamini e simili, disinfezione, derattizzazione, depiccionamento, lavacassonetti; attività di tutela ed interesse ambientale quali la raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta rifiuti tossici, nocivi ed assimilabili, trasporto, gestione di programmi di raccolta differenziata e di collocazione nel mercato delle materie prime e secondarie recuperate, gestione impianti di discarica controllata, di termocombustione, compattamento, smaltimento rifiuti tossici e nocivi industriali. Servizi per l'ambiente in genere ed in particolare per la gestione di parchi nazionali, aree protette, aree attrezzate per il turismo, per la raccolta differenziata di ogni tipo di rifiuto solido urbano attraverso apposite attrezzature, per la vigilanza campestre, venatoria ed ecologica; pulizia giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici; taglio e manutenzione di parchi e giardini, disboscamento e forestazione; custodia aree verdi; manutenzione stradale compreso l'installazione di segnaletica stradale. Servizi per l'ecologia quali la raccolta il deposito, il trattamento, il condizionamento, lo smaltimento di rifiuti in genere anche tossici, ospedalieri e di qualunque altra tipologia prevista dalle norme di legge, radioattivi sia in proprio che tramite terzi. Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi produzione e costruzione di impianti di fognatura, smaltimento rifiuti, acqua potabile e depurazione dell'aria. analisi e progettazione di sistemi di misura per il controllo ed il monitoraggio dell ambiente, del territorio e dei beni monumentali-culturali. - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e non, di qualsiasi natura, commercio alimentari congelati e surgelati, prodotti ortofrutticoli, pesci, le acque minerali, gli sciroppi, le bibite, i vini, gli alcolici i superalcolici

	e la pasticceria in genere, e comunque di tutti i generi	
	ricompresi nei gruppi merceologici alimentari, detersivi, articoli per la casa, articoli di profumeria e creme, articoli per l'igiene e la cura della persona, cosmetici, generi di drogheria, maglieria, camiceria, accessori di abbigliamento e biancheria intima, prodotti tessili, compresi quelli per l'arredamento della casa, calzature ed articoli in pelle e cuoio, articoli sportivi, giocattoli, chincaglieria, merceria, bijotteria, articoli da regalo, ferramenti materiale elettrico, cicli giocattoli lubrificanti, pneumatici e articoli in gomma, attrezzature per garage e officina, apparecchi per riscaldamento e condizionamento d'aria, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori e ricambi per gli articoli sopra descritti e comunque di tutti i generi ricompresi nei gruppi merceologici non alimentari. Assumere agenzie, rappresentanze, commissionarie e concessionarie, con o senza deposito, di altre imprese operanti in settori affini al proprio e in genere l'assunzione di incarichi rientranti nella sfera dell'intermediazione commerciale. commercio all'ingrosso di macchine, attrezzature ed articoli tecnici per agricoltura, industria, commercio, artigianato, ferramenta, commercio di auto e moto veicoli e veicoli industriali e imbarcazioni usati e nuovi all'ingrosso ed al dettaglio nonché l'esercizio di officina riparazione auto e moto veicoli e veicoli industriali con tutti i servizi relativi, ivi compreso il lavaggio autoveicoli e la vendita al minuto di carburanti ed oli, gommista, carrozzeria ed elettrauto. Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di gas e metano su autoveicoli e installazione e collaudo gancio traino. - La gestione di sale da gioco, biliardi ed attività per il tempo libero. L'attività di raccoglitore per conto dello stato e/o enti dello stesso. Noleggio, vendita, gestione e riparazione di videogiochi e giochi a premio; la concessione di spazi pubblicitari all'interno di locali propri ovvero nella propria disponibilità. La elaborazione di dati, testi, documenti e simili per conto terzi: la prestazione di servizi organizzativi e informatici ad aziende ed enti pubblici, con particolare riferimento alle procedure amministrative ed elettroniche, la elaborazione, gestione e sviluppo di corsi, seminari e stages per la formazione e la riqualificazione del personale, ivi compresa la produzione di supporti didattici anche audiovisivi, nonché la produzione di strumenti informativi anche periodici inerenti le attività sociali e le altre attinenti: la produzione, sviluppo e commercializzazione di sistemi elettronici hardware e software. Servizi per la gestione di	

	reti di acquisizioni dati, per la fornitura di dati elaborati.	
	- Produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici, coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, produzione di carni fresche, congelate, surgelate, salate, conservate, stagionate, affumicate e cotte, di ogni altro genere alimentare e commercializzazione dei prodotti lavorati produzione conserve alimentari vegetali, lavorazione e conservazione di prodotti della pesca. - Estrazione e trasformazione di minerali e prodotti lapidei, escavazione, per conto proprio e per conto di terzi, dei materiali inerti in genere; della lavorazione, commercializzazione e trasporto, per conto proprio e per conto di terzi, dei materiali lapidei ed inerti in genere; dell'acquisto, della utilizzazione, della vendita e dell'affitto a terzi di terreni atti all'escavazione dei materiali inerti in genere; del recupero ambientale, della sistemazione e del ripristino, per conto proprio e di terzi, delle aree oggetto di escavazione; dello studio, anche tecnico, delle possibilità di intervento nei settori delle escavazioni e delle lavorazioni di materiali lapidei ed inerti in genere; della produzione e del commercio di calcestruzzo, conglomerati bituminosi, manufatti in cemento, materiali per l'edilizia in genere, attività estrattiva mineraria aurifera e di ricerca di qualsiasi tipo di minerale. Estrazione, lavorazione di minerali in genere sia in proprio che per conto terzi, la commercializzazione di minerali esplorazione, estrazione e trattamento di materie prime minerarie, sviluppo di procedimenti industriali per trattamenti di minerali metallici ed estrazione di metalli; industria siderurgica, con particolare riguardo alla produzione di acciai grezzi, comuni e speciali, a mezzo di forni fusori e la successiva lavorazione e laminazione degli stessi sia caldo che a freddo rivolta ad ottenere prodotti siderurgici e lavorazioni meccaniche in genere. Commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio di prodotti siderurgici, metallurgici, rottami di ferro, acciaio, ghisa, scarti lavorazione e metalli in genere fusione di ghisa, leghe speciali, metalli ed affini, la produzione di particolari e stampi per fonderia, la produzione e la lavorazione di particolari meccanici ed industriali in metallo. Incisioni su metalli in genere ed altre lavorazioni meccaniche lavorazioni meccaniche in genere, ed in particolare la lavorazione di minuterie e tornerie in proprio e per conto terzi; lavorazioni di carpenteria metallica la produzione e la vendita di ingranaggi di ogni tipo, di articoli tecnici ad uso industriale, nonchè lavorazioni e costruzioni meccaniche in genere. - Fabbricazione imballaggi; produzione e commercio di tessuti	

e prodotti tessili in genere sia in proprio che per conto

terzi, con tutte le attività connesse e dipendenti, sia per importazione che per esportazione.

- Industria legnami; commercio all'ingrosso ed al dettaglio di legnami, articoli in legno, produzione e lavorazione artistica del legno lavorazione di legnami e la produzione di compensati, lavorazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di laminati plastici, pannelli plastici decorativi, pannelli traforati, lastre acriliche, pannelli in fibra di legno panforti truciolari e prodotti affini, fabbricazione di articoli di carta e cartone. Attività di produzione di mobili e complementi d'arredamento produzione e commercializzazione manufatti in plastica, progettazione e costruzione e commercializzazione di impianti lavorazione materie plastiche.

- La produzione, la vendita, la commercializzazione, l'esportazione, l'importazione, la lavorazione anche per conto terzi di prodotti chimici, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli petroliferi.

Produzione e commercializzazione prodotti chimici, farmaceutici ed affini in genere, finiti e semilavorati, ed in particolare di prodotti detergenti, coloranti, estratti concianti aromatici, agricoli ed enologici derivanti da coltivazione di tipo biologico ottenuti anche mediante una diretta coltivazione, nonchè prodotti per la cosmesi, per la profumeria, per la saponeria, per la erboristeria, per la casa, per la veterinaria e per la tricologia.

- La produzione, la vendita, la commercializzazione, l'esportazione, l'importazione, la lavorazione anche per conto terzi, la riparazione, la manutenzione e il montaggio di macchine, parti di macchina ed impianti per l'industria chimica con particolare ma non esclusivo riferimento all'industria petrolifera lavorazione e commercio di grassi minerali ed idrogenati, olii emulsivi e composti ed articoli affini, nonchè assunzione di rappresentanze degli stessi, con o senza deposito lavorazione, trasformazione e commercio, sia all'ingrosso che al minuto di prodotti petroliferi, gasolio per riscaldamento, kerosene, gas liquido in bombole ed ogni altro prodotto derivato sia grezzo che finito, nonchè l'imbottigliamento di bombole di gas liquido oltre al commercio di attrezzature ed accessori inerenti all'attività stessa. Travaso in autobotti di gpl; installazione di serbatoi per gpl e realizzazione di impianti industriali funzionanti a gpl. Manutenzione, verifica e ricollauda di serbatoi, bombole e valvole annesse al serbatoi stessi. Commercio all'ingrosso di gas compressi e liquidi, prodotti chimici, commercio al minuto di gas compressi e liquidi.

- Fabbricazione di macchine utensili comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione, costruzioni meccaniche nonchè ogni altra attività affine o

	connessa. Fabbricazione di macchine utensili comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione, costruzioni meccaniche nonchè ogni altra attività affine o connessa; cablaggi elettrici ed elettronici, costruzioni di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed impiantistica relativa alle apparecchiature elettriche; fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali costruzione apparecchi elettromeccanici, pneumatici ed elettronici costruzione, assistenza e vendita di macchine elettroniche ed elettromeccaniche e pneumatiche con relativo software per industria ed ufficio.	
	- Lavori edili, stradali, idraulici, termici, elettrici, disinfezione e disinfestazione, nonché di ripristino e rinnovo per conto di enti pubblici e privati. - Realizzazione di opere civili ed industriali tra le quali strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, opere strutturali speciali e demolizioni costruzione e ristrutturazione di beni immobili sia in conto proprio che in conto terzi. Compravendita, permuta, locazione di beni immobili sia civili che industriali, commerciali ed artigianali, rustici e terreni in conto proprio lavori generali costruzione edifici. Costruzione case di abitazione, costruzioni edili civili, industriali, stradali e idrauliche. La costruzione, la ristrutturazione, il restauro, il risanamento conservativo, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, il comodato, la gestione e l'amministrazione, in via diretta o mediante concessione, totale o parziale, a terzi dei relativi diritti, di edifici, stabili e manufatti di qualunque tipo e destinazione, urbani e rurali, residenziali, commerciali, artigianali ed industriali, di immobili a destinazione sportiva, ricreativa, culturale, educativa, turistica ed alberghiera; la promozione, l'organizzazione e l'esercizio dell'attività edilizia in tutte le possibili forme e fasi esplicative; l'esecuzione di opere infrastrutturali e di urbanizzazione nei comparti civile, industriale, artigianale, militare, forestale, marittimo, lacustre e fluviale, di strade, pavimentazioni, ponti, gallerie, ferrovie, fognature, acquedotti, dighe e segnaletica; l'effettuazione di lavori di scavo, di demolizione e di movimento di terra. - Produzione, assemblaggio, manutenzione e riparazione, la consulenza, l'installazione, l'assistenza e manutenzione programmata di sistemi, strumenti ed apparecchiature ottiche, meccaniche ed elettroniche dedicate alla misura per l'esecuzione di prove, controlli e monitoraggio per l'industria, l'ingegneria civile, geotecnica e mineraria nonchè pezzi di ricambio ed accessori di servizio degli stessi. - Produzione, assemblaggio, manutenzione e riparazione, la	

	consulenza, l'installazione, l'assistenza e manutenzione	
	programmata di pompe in genere, impianti e sistemi antincendio, macchine pneumatiche, edili e stradali per l'industria, l'ingegneria civile, geotecnica e mineraria nonché pezzi di ricambio ed accessori di servizio degli stessi. Produzione, assemblaggio, manutenzione e riparazione, la consulenza, l'installazione, l'assistenza e manutenzione programmata di sistemi, strumenti ed apparecchiature ed impianti elettrici, elettronici, termotecnici, e fluidodinamici per l'industria, l'ingegneria civile, geotecnica e mineraria nonché pezzi di ricambio ed accessori di servizio degli stessi. - La produzione, l'installazione, l'assistenza e la commercializzazione di serramenti ed infissi in genere in qualunque materiale, quali pvc, alluminio, legno ed acciaio; il commercio di zanzariere, accessori e pezzi di ricambio e complementi di arredo, lavorazioni di materie plastiche anche per conto terzi. - Produzione e la vendita di tubi, raccordi e valvolame in pvc rigido (compatti, strutturati, ecc), in polietilene alta e bassa densità (estrusi, corrugati, spiraliati, ecc), in polipropilene, in vetroresina, in ghisa, in acciaio, in gres, ovvero in qualsiasi altro materiale idoneo e/o alternativo. La Cooperativa si propone inoltre di incentivare nel territorio la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (habitat, tempo libero, cultura, ecc.) allo scopo di elevare le condizioni sociali, culturali e professionali dei Soci e della collettività in genere. La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche. La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c. La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari	

privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori

qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 7 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove.

I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

1 Soci lavoratori svantaggiati:

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

2 Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

1) se persona fisica:

- autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

2) Se persona giuridica:

- denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

1) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

2) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

b) a partecipare concretamente all'attività della

cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad euro 25,00 (venticinque).

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari ad euro 25,00 (venticinque). All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro 12 (dodici) mesi dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere

sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione

del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

ART. 11 - CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. E' vietato il trasferimento parziale delle quote del socio.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 12 - VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14 - RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;

	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo; d) il trasferimento della sede sociale all'estero; e) la revoca dello stato di liquidazione; f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c. Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della proroga del termine. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. ART. 15 - ESCLUSIONE Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio: 1. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa; 2. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziale o in contrasto con gli interessi della cooperativa; 3. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministrazione non consoni all'immagine e al buon nome della società; 4. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; 5. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; 6. nel caso indicato all'articolo 2531; 7. nei casi previsti dall'articolo 2286; 8. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma; Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	

dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, salvo per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 18 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
- e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
- f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 19 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 20 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio,

l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21 - RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- 1) integrazioni dei compensi
- 2)) aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

ART. 22 - DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci

b) consiglio di amministrazione.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 24 - DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 25 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché in Cosenza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 26 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano

almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 60%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 27 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta; non è previsto il voto plurimo.

ART. 28 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto ovvero altra modalità di votazione da specificarsi

nei regolamenti interni.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 29 - ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 30 - ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 31 - COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; la maggioranza degli amministratori è comunque scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più amministratori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto fino ad un massimo di 5 (cinque) mandati consecutivi.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 32 - COMPETENZE

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

1. deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto

	sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge; 2. fissare le direttive per l'attività sociale; 3. formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 4. stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda; 5. redigere i bilanci; 6. compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 7. stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti; 8. accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati; 9. assumere lavori ed assegnarli; 10. convenire prezzi ed esigerli; 11. compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito; 12. rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere; 13. investire disponibilità liquide in titoli mobiliari; 14. deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie; 15. deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza; 16. nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito; 17. affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale; 18. promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori; 19. fare elezioni di domicilio; 20. assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore; 21. deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.	

Gli amministratori non possono acquistare o rimborsare quote

della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

ART. 33 - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano

da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 34 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III - COLLEGIO SINDACALE

ART. 35 - COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati

con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori

universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART. 36 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART. 37 - MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.

In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

ART. 38 - CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 39 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 40 - SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti

	dei 60% della totalità dei soci.	
	ART. 41 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio patrimonio residuo al fondo mutualistico dell'U.N.C.I. Promocoop SpA. ART. 42 - INSOLVENZA In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. ART. 43 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile. TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI ART. 44 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. ART. 45 Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società. ART. 46 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea. ART. 47 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni. <i>F.to Esposito Marco Luca - Riccardo Scornajenghi notaio</i>	

26 di 26